

## **LA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULLA REVISIONE CONTABILE LIMITATA DEL BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO DELLE SOCIETÀ QUOTATE**

### **1. SCOPO DEL DOCUMENTO**

Il presente documento ha l'obiettivo di dettare il modello di relazione di revisione applicabile nel caso della revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato predisposto da una società quotata in accordo con le disposizioni di cui all'art. 154-ter comma 3 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 ("TUF").

I Documenti di ricerca Assirevi n. 93 - L'ATTIVITÀ DI REVISIONE CONTABILE LIMITATA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE NELLA FASE DI TRANSIZIONE AGLI IFRS – e n. 98 – PRIMA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI IFRS NEI BILANCI INDIVIDUALI/SEPARATI E IMPATTI SULLA RELAZIONE SEMESTRALE DELLE SOCIETÀ QUOTATE<sup>1</sup> possono rappresentare, con gli opportuni adattamenti richiesti dall'evoluzione della normativa di riferimento, un'utile guida per la definizione della forma e del contenuto del primo bilancio semestrale abbreviato dei neo-utilizzatori<sup>2</sup> in fase di prima applicazione dei principi contabili internazionali IFRS.

Per quanto riguarda gli impatti sulle fasi di pianificazione ed esecuzione della revisione contabile derivanti dalla modifica dei termini di pubblicazione del bilancio semestrale abbreviato si rinvia al Documento di ricerca Assirevi n. 119 – PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE – RIFLESSI SULL'ATTIVITÀ DI REVISIONE.

Il modello di relazione di revisione suggerito nel presente documento è applicabile, con gli opportuni adattamenti richiesti dalle specifiche norme del settore, alla relazione di revisione contabile limitata delle relazioni semestrali di vigilanza delle imprese assicurative redatte in conformità al principio contabile internazionale IAS 34.

Il presente documento di ricerca, modificato per tener conto dell'introduzione dello IAS 1 (2007), aggiorna il Documento di ricerca n. 126 che è pertanto da considerarsi superato.

### **2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 195 del 6 novembre 2007 (*Transparency*), l'articolo 154-ter, comma 2 del TUF stabilisce che "entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine

---

<sup>1</sup> I documenti sono in corso di aggiornamento. Il tema è, peraltro, ampiamente trattato dal principio contabile internazionale IFRS 1.

<sup>2</sup> L'entità che presenta il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS. International Financial Reporting Standard (IFRS).

pubblicano una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma 5<sup>3</sup>.

La relazione sul bilancio semestrale abbreviato della società di revisione, ove redatta, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine”.

L'articolo 154-ter, comma 3 stabilisce che “il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002<sup>4</sup>. Tale bilancio è redatto in forma consolidata se l'emittente quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine è obbligato a redigere il bilancio consolidato”.

Il comma 6 del nuovo articolo 154-ter prevede, tra l'altro, che “la CONSOB, in conformità alla disciplina comunitaria, stabilisce con regolamento:

- a) le modalità di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1 (relazione finanziaria annuale), 2 (relazione finanziaria semestrale) e 5 (resoconto intermedio di gestione),
- b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione della relazione finanziaria semestrale;
- c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni con parti correlate di cui al comma 4;
- d) le modalità di applicazione del presente articolo per gli emittenti di fondi chiusi”.

In base alle disposizioni primarie dell'art. 154-ter del TUF, l'emittente quotato non è tenuto a presentare nella relazione semestrale i prospetti contabili della capogruppo (“non consolidati”) e le eventuali note esplicative di corredo<sup>5</sup>. Peraltro, le conclusioni espresse nel presente documento appaiono coerenti con la proposta di modifica dell'art. 81 del Regolamento Emittenti avanzata da CONSOB nel documento per la consultazione del 7 luglio 2008.

Si precisa, inoltre, che in base a IAS 34. 14. “ *Il bilancio intermedio deve essere redatto su base consolidata se il più recente bilancio dell'impresa è stato un bilancio consolidato. Il bilancio separato della controllante non è coerente o comparabile con il bilancio consolidato compreso nella più recente informativa annuale di bilancio. Se l'informativa annuale dell'impresa comprende il bilancio separato della controllante oltre al bilancio consolidato, il presente Principio non richiede né proibisce l'inclusione del bilancio separato della società controllante nel bilancio intermedio dell'impresa*”.

Pertanto, la presenza delle note esplicative sui dati non consolidati non è rilevante ai fini della conformità del bilancio semestrale consolidato abbreviato rispetto a IAS 34<sup>6</sup> e delle conclusioni formulate dal revisore nella propria relazione di revisione contabile limitata. Tuttavia, qualora il revisore sia chiamato ad esprimere le proprie conclusioni anche sui prospetti contabili della capogruppo “non consolidati”, le note esplicative a corredo di detti prospetti contabili dovranno essere integrate sino al livello che sarebbe richiesto da IAS 34<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> L'attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

<sup>4</sup> Il bilancio semestrale abbreviato dovrà quindi essere predisposto in conformità al principio contabile internazionale IAS 34 – Bilanci intermedi.

<sup>5</sup> In assenza dei prospetti contabili della capogruppo, l'emittente non ha l'obbligo di presentazione della riconciliazione tra i dati della capogruppo ed i dati consolidati.

<sup>6</sup> In questo caso la presentazione dei prospetti contabili potrebbe riguardare i soli prospetti di stato patrimoniale e conto economico.

<sup>7</sup> Nell'ipotesi che l'emittente abbia già pubblicato un set completo di bilancio conforme ai principi contabili internazionali IFRS per l'ultimo esercizio.

### **3. RIFLESSI SULLA RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE LIMITATA DEL BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO**

Come evidenziato in precedenza l'art. 81 del Regolamento Emittenti è da ritenersi superato; pertanto, i riferimenti normativi all'art. 81 del Regolamento Emittenti sono da eliminare anche dal testo della relazione di revisione.

Oggetto dell'incarico di revisione contabile limitata è il "bilancio semestrale abbreviato" predisposto in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea.

Il titolo della relazione di revisione contabile limitata, conseguentemente, sarà "Relazione della società di revisione sulla revisione contabile limitata del bilancio [consolidato] semestrale abbreviato.

#### **3.1 Altri riflessi sul modello di relazione di revisione contabile limitata**

L'art. 154-ter del TUF richiede la presentazione della relazione di revisione sul bilancio semestrale abbreviato, ove redatta. La norma non contiene alcun riferimento alla verifica delle informazioni contenute nella relazione intermedia sulla gestione che è parte della relazione finanziaria semestrale.

In linea con l'impostazione adottata dal principio di revisione internazionale "ISRE 2410 – REVIEW OF INTERIM FINANCIAL INFORMATION PERFORMED BY THE INDEPENDENT AUDITOR OF THE ENTITY", si ritiene che non sia necessario il richiamo nella relazione di revisione contabile limitata alle verifiche svolte sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione intermedia sulla gestione<sup>8</sup>. Peraltro, quanto sopra non riduce la portata delle procedure di revisione che dovranno prevedere, nei limiti delle informazioni disponibili tramite lo svolgimento della revisione contabile limitata, la verifica di coerenza tra l'informativa fornita dagli amministratori nella relazione intermedia sulla gestione ed il bilancio semestrale abbreviato<sup>9</sup>. La relazione di revisione dovrà, pertanto, descrivere le eventuali significative incoerenze riscontrate.

<sup>8</sup> Attualmente la relazione di revisione sulla revisione contabile limitata della relazione semestrale prevede al primo paragrafo "Abbiamo inoltre verificato la parte delle note contenente le informazioni sulla gestione ai soli fini della verifica della concordanza con la restante parte della relazione semestrale".

<sup>9</sup> ISRE 2410, par. 36: "The auditor should read the other information that accompanies the interim financial information to consider whether any such information is materially inconsistent with the interim financial information. If the auditor identifies a material inconsistency, the auditor considers whether the interim financial information or the other information needs to be amended. If an amendment is necessary in the interim financial information and management refuses to make the amendment, the auditor considers the implications for the review report. If an amendment is necessary in the other information and management refuses to make the amendment, the auditor considers including in the review report an additional paragraph describing the material inconsistency, or taking other actions, such as withholding the issuance of the review report or withdrawing from the engagement. For example, management may present alternative measures of earnings that more positively portray financial performance than the interim financial information, and such alternative measures are given excessive prominence, are not clearly defined, or not clearly reconciled to the interim financial information such that they are confusing and potentially misleading". ISRE 2410, par. 37: "If a matter comes to the auditor's attention that causes the auditor to believe that the other information appears to include a material misstatement of fact, the auditor should discuss the matter with the entity's management. While reading the other information for the purpose of identifying material inconsistencies, an apparent material misstatement of fact may come to the auditor's attention (i.e., information, not related to matters appearing in the interim financial information, that is incorrectly stated or presented). When discussing the matter with the entity's management, the auditor considers the validity of the other information and management's responses to the auditor's inquiries, whether valid differences of judgment or opinion exist and whether to request management to consult with a qualified third party to resolve the apparent misstatement of fact. If an amendment is necessary to correct a material misstatement of fact and management refuses to make the amendment, the auditor considers taking further action as appropriate, such as notifying those charged with governance and obtaining legal advice".

### 3.2 Modalità di redazione della relazione di revisione

Tenuto conto dell'oggetto dell'incarico si ritiene opportuno che il paragrafo relativo alle conclusioni sia allineato allo schema internazionale di reporting identificando chiaramente l'oggetto della revisione limitata. Nello specifico si ritiene opportuno allineare il paragrafo alle disposizioni del principio di revisione internazionale "ISRE 2410 – REVIEW OF INTERIM FINANCIAL INFORMATION PERFORMED BY THE INDEPENDENT AUDITOR OF THE ENTITY".

La relazione emessa al completamento della revisione limitata conterrà quindi le conclusioni espresse mediante la formulazione di una *negative assurance* relativamente alla conformità dei prospetti contabili e delle relative note esplicative ai criteri di redazione previsti dal principio contabile internazionale IAS 34.

L'Allegato A al presente documento presenta il modello di relazione di revisione contabile limitata.

LUGLIO 2009

*"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."*



**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULLA REVISIONE CONTABILE  
LIMITATA DEL BILANCIO [CONSOLIDATO] SEMESTRALE ABBREVIATO**

Agli Azionisti della  
ABC S.p.A.

1. Abbiamo effettuato la revisione contabile limitata del bilancio [consolidato] semestrale abbreviato, costituito<sup>10</sup> [dallo stato patrimoniale] [dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria], [dal conto economico] [dal prospetto di conto economico complessivo], [dalle variazioni di patrimonio netto] [dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto], dal rendiconto finanziario e dalle relative note illustrative [esplicative] della ABC S.p.A. [e controllate (Gruppo ABC)] al..... La responsabilità della redazione del bilancio [consolidato] semestrale abbreviato in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea, compete agli Amministratori della ABC S.p.A.. E' nostra la responsabilità della redazione della presente relazione in base alla revisione contabile limitata svolta.
2. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La revisione contabile limitata è consistita principalmente nella raccolta di informazioni sulle poste del bilancio [consolidato] semestrale abbreviato e sull'omogeneità dei criteri di valutazione, tramite colloqui con la direzione della società, e nello svolgimento di analisi di bilancio sui dati contenuti nel predetto bilancio [consolidato]. La revisione contabile limitata ha escluso procedure di revisione quali sondaggi di conformità e verifiche o procedure di validità delle attività e delle passività ed ha comportato un'estensione di lavoro significativamente inferiore a quella di una revisione contabile completa svolta secondo gli statuiti principi di revisione. Di conseguenza, diversamente da quanto effettuato sul bilancio [consolidato] di fine esercizio, non esprimiamo un giudizio professionale di revisione sul bilancio [consolidato] semestrale abbreviato.  
Per quanto riguarda i dati relativi al bilancio [consolidato] dell'esercizio precedente ed al bilancio [consolidato] semestrale abbreviato dell'anno precedente presentati ai fini comparativi, riclassificati<sup>11</sup> per tener conto delle modifiche agli schemi di bilancio introdotte dallo IAS 1 (2007), si fa riferimento alle nostre relazioni rispettivamente emesse in data .... (data di emissione della relazione sul bilancio [consolidato] ) e in data..... (data di emissione della relazione sulla semestrale).

(I dati relativi al bilancio [consolidato] dell'esercizio precedente ed al bilancio [consolidato] semestrale abbreviato dell'anno precedente presentati ai fini comparativi, riclassificati per tener conto delle modifiche agli schemi di bilancio introdotte dallo IAS 1 (2007), sono stati rispettivamente esaminati e assoggettati a revisione contabile limitata da altri revisori e, pertanto, rimandiamo alle loro relazioni emesse in data .... (data di

<sup>10</sup> Da adattare alle scelte adottate dall'emittente circa il titolo dei prospetti contabili in particolare nel caso di emittenti operanti nei settori bancario e finanziario che adottano gli schemi previsti dalla circolare di Banca d'Italia n. 262, attualmente in fase di aggiornamento.

<sup>11</sup> Nel caso ulteriori cambiamenti conseguenti all'adozione nel semestre di nuovi principi contabili, il paragrafo dovrà essere modificato in accordo con le disposizioni del Documento di Ricerca n. 106 - Il trattamento della modifica delle informazioni comparative.

emissione della relazione sul bilancio [consolidato] ) e in data.....(data di emissione della relazione sulla semestrale).

3. Sulla base di quanto svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che il bilancio [consolidato] semestrale abbreviato della ABC S.p.A. [del Gruppo ABC] al ..... non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità, al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea.

Luogo e data

Società di revisione  
(Socio - Nome e Cognome)